

Università degli Studi di Enna "Kore"

REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Approvato dal Senato accademico il 5 luglio 2017, dal Consiglio di amministrazione il 6 luglio 2017, emanato con D.P. n. 181 del 6 luglio 2017, adeguato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.P. n. 107 del 4 giugno 2021

Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i corsi di Dottorato di Ricerca (in breve "Dottorati") della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (nel prosieguo anche in breve "Università di Enna", "Università" o "Ateneo") con riferimento all'istituzione, all'attivazione, alle modalità di accesso, al funzionamento, al conseguimento del titolo accademico.
2. I Dottorati costituiscono il terzo livello universitario dello Spazio Europeo dell'Alta formazione e, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello Statuto di Ateneo, sono parte integrante dell'offerta didattica, poiché rientrano nelle strategie di sviluppo delle attività scientifiche e di alta formazione dell'Università.
3. Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. Le tematiche del corso di Dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
4. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a. per "Ministero", il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b. per "ministeriale", la qualificazione degli atti e delle competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - c. per "ANVUR", l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
 - d. per "legge 240/2010", la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e. per "DM 45/2013", il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 45 dell'8 febbraio 2013;
 - f. per "normativa vigente" o "vigenti disposizioni", il complesso delle norme relative ai Dottorati presenti nella legge 240/2010, nel D.M. 45/2013 e nelle disposizioni da essi derivati applicabili alle università non statali.
5. Tutte le espressioni che nel presente Regolamento sono riportate per brevità al maschile sono da intendersi riferite indistintamente a tutti i generi.

Art. 2. Accredimento

1. Secondo quanto previsto dal DM n. 45/2013 e successive linee guida, i corsi di Dottorato di Ricerca sono sottoposti alle procedure di accredimento ministeriale su parere dell'ANVUR.
2. L'Università può richiedere l'accrimento per corsi da attivare:
 - a. come unico soggetto promotore;
 - b. in consorzio con altre università o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione;
 - c. in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
3. Nel caso di Dottorati istituiti con il concorso di enti pubblici o privati o in convenzione con imprese, rimane fermo che il relativo titolo accademico è rilasciato dall'Università.

Art. 3 - Istituzione ed attivazione annuale dei corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato sono istituiti con Decreto del Rettore, a conclusione di un percorso che prevede, sulla proposta di una o più Facoltà: la verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 45/2013 da parte del Nucleo di valutazione, il parere del Senato Accademico, l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, l'accrimento ministeriale, il decreto di istituzione a cura del Rettore.
2. La proposta di Dottorato è presentata da una o più Facoltà sotto forma di progetto con annesso regolamento.
3. Il regolamento del corso di Dottorato deve indicare, nel rispetto della normativa vigente:
 - a. l'intitolazione e le tematiche del Dottorato;
 - b. i requisiti specifici di accesso, oltre alle lauree magistrali o vecchio ordinamento;
 - c. la previsione e la caratterizzazione di eventuali curricula;
 - d. ove ricorrano, le convenzioni o i consorzi, in ogni caso di durata almeno triennale, e le condizioni in ordine alle modalità di ammissione al Corso e di rilascio del titolo eventualmente previste nei relativi accordi;

- e. le relazioni internazionali stabilite e le forme concrete di cooperazione previste;
 - f. gli obiettivi formativi e il piano di studi, eventualmente distinti per curriculum;
 - g. le modalità di svolgimento del corso;
 - h. le modalità di assegnazione dei docenti tutor e dei progetti di ricerca ai singoli dottorandi;
 - i. i criteri di individuazione dei referee delle tesi di Dottorato da parte del Collegio dei docenti;
 - j. le condizioni e le modalità per il conseguimento del titolo;
 - k. il Collegio dei docenti;
 - l. una rosa di almeno tre nominativi per l'individuazione del Coordinatore;
 - m. la previsione di attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
4. Le proposte di attivazione dei cicli successivi a quello già accreditato devono prevedere gli stessi elementi informativi delle proposte di istituzione, con evidenziate le eventuali innovazioni rispetto al ciclo precedente.
 5. Il funzionamento dei Dottorati è sostenuto da appositi stanziamenti deliberati dall'Università ovvero da disponibilità finanziarie garantite da finanziamenti ministeriali oppure da idonee risorse economiche, umane e strumentali derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati. Il Consiglio di amministrazione verifica la sussistenza delle predette condizioni per l'intero sviluppo pluriennale di ciascun Dottorato prima di disporre l'attivazione.

Art. 4 - Organi del Dottorato di Ricerca

1. Sono organi del corso di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti di ciascun Dottorato è costituito secondo i criteri indicati all'articolo 6 del DM 45/2013.
3. I professori e i ricercatori dell'Università, interessati a far parte di un Collegio dei docenti di Dottorato previsto nell'Università Kore di Enna o in altro ateneo, presentano un'istanza al Preside della Facoltà di propria afferenza di norma entro il 31 marzo di ogni anno. Il Preside a sua volta trasmette l'istanza al Rettore e al Presidente dell'Ateneo, corredandola di un parere e delle indicazioni e dati relativi al corretto adempimento, da parte del docente interessato, dei doveri di cui all'articolo 26 del Regolamento didattico di Ateneo.
4. La composizione del Collegio dei docenti è approvata dal Senato accademico in sede di delibera sul progetto di Corso di Dottorato cui si riferisce. Successivamente alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, il Coordinatore ed il Collegio dei docenti sono nominati dal Presidente, su proposta del Rettore, con la procedura ai sensi degli articoli 10 comma 3.9, e 12 comma 2.6 dello Statuto.
5. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato e svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a. promuove la collaborazione didattica e di ricerca con atenei, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali;
 - b. approva il piano di impegno annuale di ogni dottorando in cui viene indicata l'attività di ricerca e studio, inclusi i soggiorni all'estero;
 - c. autorizza, su proposta dei docenti tutor, i soggiorni di studio e di formazione, in Italia e all'estero, per periodi pari o superiori a sei mesi, essendo in capo al Coordinatore l'autorizzazione per periodi inferiori;
 - d. valuta i progressi compiuti nella preparazione della tesi;
 - e. approva, previa valutazione dell'attività svolta dai dottorandi, l'ammissione agli anni di corso successivi al primo, il rinnovo delle borse, le scelte relative alla tesi finale e la designazione dei supervisori;
 - f. delibera l'ammissione all'esame finale e approva una relazione, da trasmettere insieme alla tesi alla Commissione di valutazione finale;
 - g. dispone con delibera motivata l'esclusione e la sospensione dei dottorandi dalle attività;
 - h. è competente ad esprimere il nulla osta nel caso di affidamento ai dottorandi di attività di tutorato degli studenti, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, di attività didattica integrativa.
6. Per il funzionamento del Collegio dei docenti e per le prerogative del Coordinatore si fa espresso riferimento alle norme sui Corsi di studi, in quanto applicabili, contenute nel Regolamento didattico, nel Regolamento generale e nella Carta della Qualità dell'Ateneo.

Art. 5 - Ammissione ai corsi di Dottorato

1. L'ammissione ai corsi avviene mediante selezione ad evidenza pubblica, indetta dal Rettore con proprio decreto ai sensi dell'articolo 8 del DM 45/2013. Nel caso di Dottorati in consorzio o in convenzione, le modalità sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il bando indica, tra l'altro, i requisiti puntuali di ammissione, il numero e l'entità delle borse disponibili, le modalità per l'immatricolazione dei vincitori, le norme di rinvio.
3. Alla selezione provvede una Commissione, nominata dal Rettore e formata da tre professori di ruolo nell'Università di Enna o in altri atenei, che opera secondo le indicazioni contenute nel relativo bando. La Commissione è tenuta a formulare una graduatoria di merito dei candidati idonei, in base alla quale si procede all'ammissione al Dottorato.

Art. 6 - Obblighi e diritti dei dottorandi

1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione post-laurea, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di laurea. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal DM 45/2013 agli articoli 7, 11 e 12 comma 4. Ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 19 della Legge 240/2010, è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di Dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di Dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.
2. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.
3. Il dottorando è tenuto a svolgere periodi di formazione o ricerca presso altri atenei, istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri. Il bando può prevedere l'obbligo di un periodo di studio e ricerca all'estero per almeno sei mesi nel triennio. In nessun caso la permanenza all'estero può eccedere la metà dell'intero periodo di durata previsto per lo svolgimento del corso di Dottorato. Tale limite non si applica in presenza di accordi con università anche straniere e con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attività di ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate.
4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.
5. La rinuncia al Dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi di iscrizione già versati.
6. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dai dottorandi sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente in materia e della regolamentazione di Ateneo, nonché conformemente a quanto disposto dalle eventuali convenzioni con università, enti o imprese partner. Il dottorando è in ogni caso tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività espletate presso l'Ateneo e/o per conto dello stesso.
7. Il dottorando è soggetto al Codice Etico dell'Ateneo ed alle eventuali sanzioni ivi previste. Il Collegio Docenti può inoltre disporre in corso d'anno l'esclusione dal programma a fronte di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi accademici. L'esclusione dal corso comporta per il dottorando la decadenza dal godimento della borsa di studio e l'obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.
8. La sospensione della frequenza, quando non prevista per legge, è disposta dal Collegio dei docenti, che tiene conto della durata massima del Dottorato in corso.
9. Dei provvedimenti di esclusione o di sospensione adottati dal Collegio, così come dei periodi di studio e ricerca autorizzati all'estero dal Collegio o dal Coordinatore, nonché dei periodi di assenza, il Coordinatore informa con comunicazione formale l'Amministrazione universitaria, per il seguito di competenza.

Art. 7 - Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando e previo parere del Collegio dei docenti l'Ateneo può autorizzare il rilascio della certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo nazionale del Dottorato, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla European University Association, della quale l'Università Kore di Enna è membro effettivo. Tali condizioni prevedono:
 - a. che la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un altro Paese dell'Unione Europea;
 - b. che i referee del lavoro di tesi, nominati dal Collegio dei docenti, appartengano a istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'Unione Europea, e che il giudizio espresso da tali valutatori sia positivo;
 - c. che almeno un componente della Commissione per la dissertazione finale appartenga a un'altra università dell'Unione Europea;
 - d. che la discussione della tesi si svolga in una lingua dell'Unione Europea diversa da quella italiana.

Art. 8 - Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trova applicazione la normativa citata all'articolo 1, le successive Linee guida MUR e ANVUR, i Regolamenti dell'Università degli Studi di Enna "Kore".